

Risultati del Gai riunitosi in settimana a Lussemburgo

Permessi snelliti

Soggiorno, arriva il placet unico

DI PAOLO BOZZACCHI

Novità significative su diritto di asilo e permessi di soggiorno. Questi i risultati più concreti del Consiglio giustizia e affari interni che si è tenuto in settimana a Lussemburgo. Il Consiglio ha fatto il cosiddetto «tagliando» allo stato di implementazione delle proposte di Commissione ed Europarlamento sul pacchetto «asilo» e sugli standard minimi che il quadro legislativo attuale prevede. La presidenza Ue di turno ha informato il Consiglio che la scorsa settimana è stato raggiunto l'accordo finale tra Consiglio ed Europarlamento sulla direttiva per l'introduzione di un permesso unico di soggiorno per i cittadini extracomunitari che risiedono e lavorano stabilmente nell'Unione europea. Affinché le nuove norme entrino in vigore, però, entrambe le Istituzioni dovranno necessariamente dare il via libera formale. Atteso entro la fine dell'anno. La nuova direttiva sul permesso unico di soggiorno punta a semplificare le procedure per l'ammissione dei cittadini

extracomunitari e al tempo stesso rendere più snello il potenziale controllo del loro status. La direttiva introduce un quadro di diritti relativi agli extracomunitari legalmente residenti e lavoratori negli stati membri. Una volta adottata, la direttiva andrà trasposta negli ordinamenti nazionali entro due anni dalla sua effettiva entrata in vigore. E rappresenta il primo strumento nel campo dell'immigrazione legale nel rispetto delle regole del Trattato di Lisbona (con il meccanismo della codecisione). Riguardo alla direttiva sulle qualifiche professionali, il Consiglio ha appoggiato l'accoglienza favorevole da parte dell'Europarlamento del testo di compromesso raggiunto lo scorso luglio, e annunciato che l'adozione finale arriverà nelle prossime settimane. In merito al cosiddetto sistema «Dublino II» (che stabilisce procedure per determinare il paese responsabile per l'esame delle richieste di protezione internazionale), a settembre il Consiglio ha appoggiato l'idea di includere nella proposta il concetto di «early warning» per essere in grado di valutare in modo con-

creto l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali in materia di asilo. Sulla cosiddetta «emergenza» o «meccanismo di sospensione» gli stati membri a maggioranza l'hanno ancora respinto. Sul regolamento Eurodac (che disciplina la raccolta e l'archiviazione delle impronte digitali dei cittadini europei) permane lo stallo in attesa di una proposta che consenta l'entrata in vigore della disposizione. Continua, invece, il lavoro sulle procedure di asilo e sulle condizioni di recepimento della direttiva (11214/11). In dettaglio è stato raggiunto l'accordo sulla direttiva della residenza di lungo termine e la creazione di un Ufficio di supporto all'asilo europeo (Easo) che è già a tutti gli effetti operativo. Il Consiglio Gai ha anche fatto il punto sui negoziati con gli Usa relativi allo scambio di informazioni sui dati personali. Obiettivo dei negoziati è creare un accordo-ombrello per la protezione dei dati personali. Il Consiglio ha annunciato che entro fine anno arriverà la nuova direttiva anti-pedopornografia online, che ha diviso Europarlamento e Commissione.

Un patto europeo contro le droghe sintetiche

Un patto europeo contro le droghe sintetiche. Questo il piano concreto delle Istituzioni comunitarie, che in breve tempo hanno trovato un accordo per un giro di vite antidroga nell'Ue. La Commissione ha chiesto al Consiglio una decisione rapida, e questa è arrivata formalmente in settimana, con l'approvazione di vere e proprie linee guida per l'approccio futuro. Queste ultime prevedono che stati membri, istituzioni e agenzie collaborino per bloccare la produzione e il traffico delle droghe sintetiche, nonché il contrabbando di sostanze che possano essere usate per produrre (i cosiddetti precursori). Anfetamine ed ecstasy, infatti, sono realizzate a partire da composti chimici, e quasi ogni settimana una nuova droga sintetica entra nel mercato europeo. Molte sono prodotte all'interno dell'Ue e usano precursori disponibili legalmente. Per questo si sono guadagnate il soprannome di «legal highs» (euforizzanti legali). La produzione e il traffico di droghe illecite sono attività perpetrate da reti di criminalità organizzata che operano a livello transfrontaliero. Il patto perciò prevede che tutte le parti uniscano gli sforzi per affrontare questa sfida. Gli stati membri dovrebbero cooperare (anche con Europol ed Eurojust) per rintracciare, congelare e confiscare i proventi dei reati connessi alla droga. E per questo sono stimolate a creare squadre investigative comuni e a coordinare le attività. Così come a cooperare con i paesi terzi interessati. Lo scambio di informazioni su nuove sostanze e modelli di distribuzione (tramite il sistema di allarme rapido) è essenziale per smantellare le rotte di traffico ed evitare la rapida diffusione di nuove droghe. Altrettanto importante puntare sulla formazione delle autorità giudiziarie, sia per l'individuazione che lo smantellamento dei laboratori clandestini. Alle autorità doganali e di polizia, poi, occorrono al più presto dati accurati e aggiornati su metodi di produzione e tecniche investigative. Il nuovo patto integrerà il patto europeo di lotta contro il traffico internazionale di droga interamente dedicato a smantellare le rotte della cocaina ed eroina, adottato lo scorso anno. Nel 2010 l'Ue ha individuato una quantità record di sostanze: 41 a fronte delle 24 del 2009. E secondo un recente sondaggio Eurobarometro le nuove droghe sintetiche sono sempre più diffuse e il 5% dei giovani ammette di averne fatto uso: a percentuale più alta in Irlanda (16%).

Paolo Bozzacchi

VIAGGIO NELLA MEDIAZIONE

Una formazione ad hoc per una nuova professione

Per fare i conciliatori aiutano i titoli universitari sulla risoluzione alternativa delle liti

Il dls 28/2010 e i successivi decreti ministeriali 180/2010 e 145/2011 hanno delineato una nuova figura del mediatore, descrivendolo come «la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente (cd. commissioni di mediatori), svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio» di mediazione. Dunque la normativa definisce inizialmente la figura del mediatore determinando cosa assolutamente non può fare: prendere una decisione vincolante per le parti in conflitto (limite che rimane il più importante punto di differenziazione con le diverse figure dell'arbitro e del giudice). Il mediatore «civile/commerciale» potrà svolgere la sua attività solo all'interno degli organismi di mediazione iscritti presso un'apposita lista tenuta presso il ministero della giustizia, potendo sceglierne fino a cinque. Pertanto il mediatore non svolgerà la sua professione autonomamente, ma in collaborazione con l'ente che lo nominerà per la singola procedura di mediazione (avendo sempre l'obbligo di corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'Organismo).

Il mediatore, di base, deve possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale o comunque deve essere iscritto a un ordine o a un collegio professionale. Inoltre dovrà possedere determinati requisiti di onorabilità e non dovrà aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva

non sospesa oltre a non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici o essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza. Infine non dovrà avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento. Tali requisiti minimi devono essere accompagnati dal compimento di una specifica formazione e di un aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione, anch'essi accreditati e iscritti dal ministero della giustizia in un apposito elenco.

La formazione di base deve avere ad oggetto determinate materie previste dalla normativa e deve avere una durata complessiva non inferiore a cinquanta ore (divise in percorsi teorici e pratici), con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica. I corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e giudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demanda-

ta dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore.

Inoltre dovranno prevedersi dei percorsi ad hoc di aggiornamento formativo di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali (anche qui articolati in corsi teorici e pratici avanzati aventi ad oggetto le materie precedentemente determinate, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione).

Il dm 145/2011 ha inoltre introdotto l'obbligo, per il mediatore alla partecipazione, nel biennio di aggiornamento, ad almeno venti casi di mediazione come «tirocinio assistito». Le modalità di svolgimento di tale tirocinio assistito, che dovrà essere meglio definito con successive circolari ministeriali esplicative, ad oggi deve essere inteso come un aggiornamento formativo e dunque non come «praticantato». Questo postula che il mediatore che abbia appena svolto il percorso formativo obbligatorio di base possa già iscriversi presso un organismo di mediazione, ma che entro due anni debba svolgere anche almeno 20 tirocini assistiti.

Inoltre il mediatore professionale, che svolge abitualmente la sua attività e quindi già può contare su un numero importante di mediazioni al suo attivo dovrà comunque svolgere 20 tirocini assistiti, essendo questi ultimi a oggi equiparati ad aggiornamento professionale.

Interessante infine è l'evoluzione nel campo della formazione. Sempre più Organismi di formazione stanno creando percorsi ad hoc sempre più determinati e precisi per i propri mediatori e sempre più spesso selezionano gli stessi mediatori non solo in base ai criteri minimi di legge, ma anche in base alle loro pregresse esperienze e, cosa sempre più degna di attenzione anche per gli enti di natura pubblica o parapubblica, l'eventuale conseguimento di titoli universitari nei temi dell'Alternative dispute resolution (in pratica, master universitari di primo e secondo livello). Questo anche a seguito di una modifica fondamentale del dm 180/2010 determinata con il dm 145/2011: gli organismi di mediazione da fine agosto 2011 dovranno inserire nei propri regolamenti un criterio preventivo per la scelta del mediatore anche in base alla sua professionalità e, in partenza, in base alla sua tipologia di laurea tenendo conto della natura della lite in oggetto di mediazione.

Damiano Marinelli

Quarto di una serie di articoli - I precedenti sono stati pubblicati il 13, 20 e 27 ottobre

